

CAMERA DEI DEPUTATI N. 973-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

RELATORE **AVANZINI**, *per la maggioranza*
Relatori di minoranza **CAPALOTTA** E **AMADEI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

nella seduta del 15 dicembre 1949

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto

Presentata alla Presidenza il 17 dicembre 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge non domanda una diffusa relazione.

È noto come si è giunti ad esso. In una seduta non lontana questa Assemblea votò un ordine del giorno che invitava il Governo a presentare un disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia. Successivamente il Senato votò un ordine del giorno in netta opposizione a quello della Camera: contrario cioè alla concessione di qualsiasi atto di clemenza, ma auspicando soltanto, al suo posto, una concessione più larga e sollecita di provvedimenti singoli di grazia.

Tra i due voti contrastanti fiorirono discussioni, anche accese, nella stampa e nella pubblica opinione.

Ci sono problemi che non si addormentano. Bisogna non porli. Una volta posti, domandano una risposta che non li deluda e non li eluda.

Solo così può spiegarsi come il Governo, di sua iniziativa, in data 15 dicembre corrente anno, abbia presentato un disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

Evidentemente tale disegno di legge rappresenta un temperamento tra i due voti

della Camera e del Senato. Niente amnistia, ma un atto di clemenza che, senza ferire il prestigio dell'autorità dello Stato, vada incontro alla aspettazione, già eccitata, di quanti lo attendono con viva ansia.

Il disegno di legge fu mandato all'esame della Commissione di Giustizia.

Questa, nella sua maggioranza, non ha creduto di approvare il disegno, come proposto.

Infatti l'articolo 1 del progetto recita: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto condizionato di un terzo delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie.

« La riduzione delle pene detentive, anche nel concorso di più reati o di più pene, non potrà essere superiore a due anni e quella delle pene pecuniarie non potrà essere superiore a lire 200.000 ».

È stato agevole rilevare come il progetto di legge consacrì una novità: esso accoglie cioè un criterio di proporzionalità, prima sconosciuto. E l'applicazione di tale criterio di proporzionalità induce a manifeste ingiustizie.

Infatti Tizio è stato condannato a sei anni di pena detentiva, evidentemente per un reato di certo rilievo. Ebbene Tizio beneficerà del condono di ben due anni.

Caio è stato condannato a trenta giorni di pena detentiva, evidentemente per un reato di modestissimo rilievo, magari di natura contravvenzionale. Ebbene Caio beneficerà soltanto del condono di dieci giorni. Evidentemente la proporzione diventa così sproporzione; quasi una irrisione.

Per superare tale situazione qualche Commissario, tra cui l'onorevole Riccio, propose che fosse fissato quanto meno un minimo di applicazione del beneficio in contrapposto al massimo. E chi scrive suggerì di modificare il testo dell'articolo unico del progetto di legge nei seguenti termini: « La riduzione delle pene detentive, ecc. » « non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a due anni ».

Si osservò però che il testo, anche così modificato, avrebbe dato luogo ad altri manifesti inconvenienti di applicazione. Ed allora la Commissione, sempre nella sua maggioranza, ritenne opportuno di ripristinare la classica formula tradizionale in materia: sia il condono concesso secondo una misura fissa.

Da ciò la formulazione del testo nel disegno di legge modificato dalla Commissione.

È stato però elevato il limite di concessione del beneficio da due a tre anni.

Innanzitutto per una ragione che chi ha pratica della materia apprezzerà.

Di solito l'indulto è stato concesso precedentemente in misura modesta, in quanto, in uno stesso decreto, quel beneficio veniva associato alla concessione di una amnistia, a limiti più vasti.

Infatti un passato decreto di amnistia, che estendeva il limite della amnistia sino ad un massimo di cinque anni, consentiva anche un condono sino al limite di anni tre. Altro decreto, che concedeva amnistia sino al limite di anni tre, ammetteva anche il condono fino al limite di anni uno. Insomma il condono era considerato come un complemento del maggiore beneficio della amnistia.

Nel caso, invece, ripudiata la concessione di un'amnistia, l'indulto viene elargito in via autonoma. Da ciò la estensione ad un maggior limite di applicazione, il quale d'altro canto più risponde a quei fini di clemenza e di pacificazione, che stanno al fondo del provvedimento.

La Commissione corrispondentemente ha elevato da 200.000 a 500.000 i limiti di applicazione del beneficio per le pene pecuniarie.

Ha mantenuta la esclusione dal beneficio dei reati previsti da leggi finanziarie e ha ridotto la sua misura per chi abbia usufruito di indulti precedenti.

La Commissione in fine ha aggiunto col 3° comma dell'articolo unico una forma di remissione in termine per i latitanti decaduti dal diritto di godere di precedenti condoni per non essersi costituiti nei termini prescritti da ciascun decreto.

Ciò per andare incontro alla sciagurata situazione di tanti, che noi usiamo chiamare « fuori legge » e a tale ridotti appunto per non aver beneficiato di quei precedenti atti di clemenza e come invito agli stessi di rientrare nella legge.

È questo il disegno di legge, modificato dalla III Commissione nella sua maggioranza, che oggi si presenta alla discussione della Assemblea.

AVANZINI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — I concetti che informano l'atteggiamento della minoranza sono esposti, sia pure succintamente, nella relazione di minoranza alla proposta di legge di iniziativa dei senatori Bertini ed altri, per la delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria. Possiamo qui aggiungere che la minoranza non ritiene adeguato il provvedimento a quelle che sono le aspettative di un grande numero di famiglie, che attendono con ansia la emanazione di una legge di vasta amnistia, e che solo per evitare il rinvio della approvazione del provvedimento stesso, ha rinunciato in questa sede a presentare un proprio progetto; e ciò anche per la considerazione che proposte di iniziativa parlamentare in materia attendono di essere esaminate sia dalla Camera che dal Senato, ultima in ordine di tempo quella a firma Targetti ed altri che porta la data del 16 dicembre 1949. Critiche gravi, e non solo di contorno, possono essere avanzate nei con-

fronti del disegno governativo, pur come è stato modificato dalla III Commissione a grande maggioranza e con il voto di molti deputati della democrazia cristiana; disegno governativo che originariamente rappresentava non solo una autentica irrisione, ma, anche sotto il profilo della pena intesa in senso retributivo — tanto caro a illustri rappresentanti del pensiero giuridico cattolico — un vero e proprio assurdo logico e morale, perché si risolveva in un vantaggio infinitesimale per gli autori dei reati più lievi, anche di natura contravvenzionale; e in un vantaggio sensibile, invece, per gli autori dei reati più gravi!

Ed è davvero apprezzabile che la Commissione non abbia voluto seguire il Governo sulla strada di un errore e di una ingiustizia così evidenti da mortificare ogni elementare senso di equità e da scandalizzare i cultori del diritto.

CAPALOZZA E AMADEI, *Relatori di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto condizionato di un terzo delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie.

La riduzione delle pene detentive, anche nel concorso di più reati o di più pene, non potrà essere superiore a due anni, e quella delle pene pecuniarie non potrà essere superiore a lire 200.000. Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potrà essere superiore ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare un provvedimento di indulto, con il quale sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto diminuite le pene superiori, e sono altresì condonate le pene pecuniarie fino a lire cinquecentomila.

Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potrà essere superiore ad un anno.

Ai latitanti, che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, si applicheranno i benefici di esso, nonché di tutti i provvedimenti anteriori, dai quali fossero decaduti.

La costituzione in carcere non è richiesta per coloro nei confronti dei quali, per effetto dei benefici di cui sopra, la pena sia interamente condonata.